



COMMERCIALISTI & AVVOCATI

Viale Monte Grappa 20 - 27029 Vigevano (PV)

Tel. (0381 290301) – Fax (0381 326591)

E mail info@soccirossi.it

Website www.soccirossi.it

SUPPLEMENTO

Speciale Fatturazione elettronica

FATTURAZIONE ELETTRONICA NEL SETTORE PRIVATO, COME FUNZIONA?

La Legge di Bilancio del 2018 ha introdotto, com'è noto, l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica (FE) a partire dal 1° gennaio 2019 per tutte le operazioni fra soggetti residenti o stabiliti (l'obbligo è invece già in vigore da luglio 2018 per la cessione di gasolio e benzina per autotrazione, tranne quelle effettuate presso impianti stradali di distribuzione, nonché per i subappalti o subforniture nella filiera degli appalti pubblici).

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 30 aprile 2018 sono state emanate le specifiche tecniche per l'emissione e la ricezione di dette fatture che deve avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dalla Sogei (lo stesso già usato per le fatture elettroniche verso la P.A.). L'impatto per gli operatori è particolarmente rilevante giacché cambierà radicalmente molte abitudini e prassi operative sia per le aziende che provvedono in proprio alla gestione degli adempimenti di fatturazione e tenuta della contabilità, sia per quelle che si affidano in tutto o in parte allo studio. Va altresì premesso che il quadro applicativo non risulta ancora del tutto completo, mancando provvedimenti e/o istruzioni per la gestione di molte operazioni particolari (autofatture omaggi/cessioni gratuite, splafonamento esportatori abituali, passaggi interni, estrazioni depositi Iva, etc.) nonché per la protocollazione delle fatture ricevute e l'integrazione di quelle in *reverse charge*. Ulteriori novità (attualmente al vaglio dei tecnici dell'Amministrazione finanziaria come confermato nell'audizione del 3 ottobre 2018 del direttore dell'Agenzia delle entrate), potrebbero riguardare, in logica distensiva, la definizione dei tempi di trasmissione della fattura e dell'esercizio del diritto alla detrazione.

Soggetti e operazioni interessate

Sono obbligatoriamente interessati **tutti i soggetti passivi Iva** (indipendentemente dai limiti dimensionali) con la sola esclusione dei contribuenti minimi e forfetari (per i quali l'uso della FE rimane facoltativo, salvo verso la P.A.) e per gli agricoltori in regime di esonero (per i quali la fattura va emessa dal cessionario ancorché non siano ancora state individuate con precisione le modalità in regime di FE). Le operazioni coinvolte sono tutte **le cessioni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione fra soggetti residenti o stabiliti** senza distinzione di attività (dalla manifattura al commercio, dagli esercenti ai professionisti). Non sono coinvolte invece le operazioni da/per l'estero (cessioni/acquisti intra, esportazioni/importazioni, servizi internazionali) oppure anche interne da/verso i non stabiliti (ancorché identificati direttamente o con rappresentante fiscale, per i quali si veda oltre la tabella) per le quali non sono obbligatorie le nuove modalità. Per dette operazioni (con facoltà di escludere le bollette doganali o quelle in fatturazione elettronica facoltativa) è prevista, invece, l'introduzione di una comunicazione dati fatture ("spesometro trasfrontaliero" o "esterometro") a scadenza mensile (dal 2019 viene invece eliminato l'attuale spesometro generale semestrale).

Il funzionamento

Il funzionamento può essere sintetizzato nei seguenti 3 punti:

1. la FE deve essere conforme al contenuto e al formato (XML) delineato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 (i clienti che fatturano in proprio devono quindi *in primis* assicurarsi che i propri programmi siano implementati nel rispetto di dette specifiche e dei successivi aggiornamenti);
2. l’emittente (il contribuente o un suo intermediario incaricato) trasmette la FE al Sdl tramite i canali previsti dal provvedimento (pec, SdiCoop o SdiFtp o tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate);
3. il Sdl, effettuati taluni controlli (entro un lasso temporale che può variare da pochi secondi a massimo 5 giorni), recapita le fatture al domicilio informatico scelto dal destinatario (codice destinatario o pec destinatario); le fatture che non superano i citati controlli sono scartate dal Sdl e si considerano (fin dall’origine) non emesse (con possibilità di ritrasmissione corretta – senza conseguenze sanzionatorie - se effettuata entro 5 giorni).

Cosa cambia del contenuto della fattura?

La fattura elettronica di cui al provvedimento 30 aprile 2018 contiene tutti gli elementi obbligatori attualmente noti di una fattura (cioè quelli previsti dagli articoli 21 e 21-bis, D.P.R. 633/1972), ma in formato strutturato cioè all’interno di “tag” riconoscibili in modo univoco dai vari gestionali ai fini dell’elaborazione (importazione anziché digitazione) dei dati.

Elemento fondamentale e innovativo del contenuto della fattura in analisi è, però, il domicilio elettronico del destinatario ossia il <CodiceDestinatario> oppure <PecDestinatario> che dovrà essere gestito nelle anagrafiche cliente.

Per le fatture nel settore privato non è obbligatoria (a differenza della fatturazione elettronica verso la P.A. per le quali rimangono immutate regole e procedure) l’apposizione della firma digitale, qui ammessa in via facoltativa. Il *file* della FE consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori (in alcuni casi come nel settore dei carburanti per il tipo di carburante o dei subappalti nella P.A. per il Cig e Cup tali dati sono obbligatori). Le specifiche consentono anche di inserire in XML degli allegati (campo *attachement*).

Codice destinatario (o codice Sdl) a 7 caratteri

Il codice destinatario (a 7 caratteri) è rilasciato dallo Sdl nel caso in cui si scelga di adottare la trasmissione e/o la ricezione delle FE attraverso i canali SdiCoop o SdiFtp. Si tratta di canali di dialogo diretto con il Sdl/Sogei gestiti sostanzialmente dalle *software house* che raccolgono dallo Sdl tanto il flusso attivo quanto quello passivo delle FE legato al <CodiceDestinatario> in gestione alle stesse (difficile, per chi non è particolarmente esperto, riuscire ad attivare in autonomia detto dialogo). Attraverso specifici servizi, generalmente in ambiente *cloud* offerti (ovviamente a pagamento) dalle *software house* specializzate (*web service, hub, console* telematica, modulo gestione elettronica documentale, etc.), l’operatore può quindi ricevere e trasmettere da/verso il Sdl (che di fatto funge da postino) le fatture elettroniche legate alla propria partita Iva. Il citato codice destinatario viene quindi fornito dalla propria *software house* o da

quella dello studio nel caso ci si affidi, in particolare, alla tenuta della contabilità esternamente presso il commercialista.

Canale pec e codice destinatario convenzionale "000000"

Nel caso in cui il destinatario scelga invece il canale di recapito via pec (campo <PecDestinatario>) va comunque sempre obbligatoriamente compilato (dal punto di vista informatico) anche il campo <CodiceDestinatario> utilizzando in questo caso il codice convenzionale "000000". Detto codice convenzionale va utilizzato anche nel caso di fatture emesse verso privati consumatori (nel qual caso la fattura elettronica va anche consegnata in modalità cartacea) oppure per le fatture emesse verso minimi, forfetari o agricoltori in regime di esonero (ferma restando la possibilità – se dotati – di indicare il codice destinatario o la pec).

L'imposta di bollo

Altra novità di sicuro rilievo riguarda l'applicazione dell'imposta di bollo che, nei casi in cui sia dovuta (non sono cambiate le casistiche), va assolta esclusivamente secondo la procedura di cui all'articolo 6 D.M. 17 giugno 2014 (va versata cioè con F24 – codice tributo 2501 - entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio). Si tratta quindi di compilare gli appositi campi <BolloVirutale> e <ImportoBollo> presenti nella sezione generale della FE; per l'eventuale scelta di rivalsa sulla controparte andrà comunque inserita apposita riga di addebito dei 2 euro (con natura N1 "escluso" o N2 "non soggetto"). Vanno dimenticate, quindi, le altre modalità vigenti per la fatturazione cartacea (contrassegno o assolvimento virtuale attraverso l'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate).

Soluzioni per la generazione delle FE

Oltre che con *software* e soluzioni di mercato (che devono produrre *file* conformi alle specifiche tecniche), le fatture elettroniche potranno essere generate (anche tramite intermediari) con i seguenti strumenti resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate:

- una procedura *web* presente (già da luglio 2016) sul portale "Fatture e Corrispettivi"¹;
- un'*app* per telefonini e *tablet* (disponibile dal 29 giugno 2018)²;
- un *software* "stand alone" per pc (disponibile dal 2 luglio 2018)³.

Ciò premesso, va evidenziato che le soluzioni gratuite dell'Agenzia delle entrate possono rappresentare una soluzione fruibile nel caso di soggetti con limitate esigenze (cioè con emissione di poche fatture all'anno) mentre per la gestione di grossi carichi il ricorso alle soluzioni offerte dalla propria *software house* appare ineludibile. Allo stato va anche segnalato che se la procedura *web* contiene la possibilità di gestire tutte le informazioni (campi) previste dalle specifiche tecniche (ma l'utilizzo *web* può non essere sempre agevole a causa di interruzioni o di caduta della linea), la prima versione del *software* "stand alone" presenta rilevanti carenze (manca ad esempio la possibilità di inserire le modalità di pagamento nonché,

¹ Accessibile attraverso credenziali Fisconline/Entratel, CNS o SPID.

² L'applicazione è scaricabile da Google Play del dispositivo *mobile* e il servizio è accessibile mediante le credenziali Fisconline/Entratel del contribuente.

³ Il *software* è scaricabile dal sito dell'Agenzia delle entrate dalla sezione *software* > tutti i *software* > comunicazioni > fatturazione elettronica.

per i professionisti o gli agenti, la gestione del contributo integrativo e della ritenuta d'acconto). Lacune che, tuttavia, dovrebbero essere prossimamente colmate.

I canali di trasmissione (dall'emittente al Sdl)

Le FE (essendo in formato XML standardizzato), a prescindere dalla soluzione utilizzata per la generazione, potranno essere trasmesse indifferentemente attraverso uno dei seguenti servizi:

- (a) il canale *web* "Fatture e Corrispettivi";
- (b) la stessa *app* utilizzata per generazione la FE;
- (c) via pec all'indirizzo pec del Sdl (ossia sdio1@pec.fatturapa.it al primo utilizzo nonché, successivamente, all'indirizzo comunicato con il primo messaggio di risposta dal Sdl);
- (d) oppure tramite le citate soluzioni SdlCoop o SdlFtp offerte dalle *software house*.

Modalità di recapito (dal Sdl al destinatario)

Il destinatario riceverà la fattura tramite il canale di recapito (Codice destinatario o PecDestinatario) che avrà registrato nell'apposito servizio previsto nell'area autenticata "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate o, in mancanza, attraverso il recapito indicato nell'apposito campo (<CodiceDestinatario> o <PecDestinatario>) dall'emittente la fattura.

Coordinamento con lo studio

Per i clienti che affidano la tenuta della contabilità allo studio sarà fondamentale, già nelle prossime settimane, definire le modalità e i costi di gestione dei nuovi adempimenti al fine di consentire allo studio di acquisire in modo completo (senza rischio di dimenticanze o errori) le fatture da elaborare. A tal riguardo, segnaliamo che la *software house* che forniscono i gestionali allo studio offrono la possibilità ai nostri clienti di fruire, tramite accesso ad apposita area riservata *web*, dei citati servizi di dialogo con il Sdl al fine di gestire sia il flusso di trasmissione delle fatture attive sia, soprattutto, di raccogliere quelle passive in entrata. Per attivare tale soluzione sarà altresì fondamentale fornire allo studio apposita delega diretta (conforme al modello di cui al provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018) per abbinare (attraverso l'area autenticata "Fatture e Corrispettivi" gestita dall'Agenzia delle entrate) il codice destinatario adottato dallo studio alla partita Iva dell'assistito in modo che tutte le fatture che transitano per il Sdl siano recapitate tramite detto codice destinatario (anche laddove il fornitore abbia eventualmente indicato dati superati o errati nel compilare la fattura).

Quadro di sintesi

Tipo operazioni	Obbligo sì/no	Note
Operazioni fra residenti o stabiliti (tanto imponibili con Iva esposta immediata o differita, in <i>reverse charge</i> o <i>split payment</i> , quanto non imponibili, esenti o non soggette)	Sì	<ul style="list-style-type: none"> • non è obbligatorio l'utilizzo della FE da parte dei minimi e forfetari (se non verso la P.A.) • verso minimi e forfetari il fornitore dovrà comunque emettere la FE indicando come codice destinatario "000000"; <i>idem</i> per le forniture verso gli agricoltori in regime di esonero e verso i privati consumatori (1) • non è obbligatorio l'uso della FE verso i soggetti non residenti meramente identificati o con residenza fiscale in Italia; l'uso non è

		tuttavia vietato purché sia garantita a richiesta la copia cartacea (circolare n. 13/E/2018, § 1.2)
Operazioni da/verso non residenti (a prescindere dal trattamento)	No	<ul style="list-style-type: none"> per queste operazioni dal 2019 entrerà in vigore la comunicazione dati fatture mensile (spesometro transfrontaliero) l'obbligo sarà facoltativo per le operazioni con bolletta doganale e per quelle con fattura elettronica emesse in via facoltativa (2)
Note di variazione (note di accredito o note di addebito/fatture integrative)	Sì	<ul style="list-style-type: none"> solo per quelle emesse dal fornitore verso il cessionario/committente (tipo documento TDo4 o TDo5) escluso l'uso del SdI per quelle dal cliente verso il fornitore (provvedimento n. 89757/2018, § 6.2)
Autofattura denuncia ex articolo 6, comma 8, D.lgs 471/97	Sì	<ul style="list-style-type: none"> nel caso in cui il cessionario/committente riceve fattura irrualmente non in formato elettronico XML la fattura si considera non emessa con obbligo del cessionario di attiva l'autofattura denuncia (Tipo documento TD20) attraverso il SdI (articolo 1, comma 6, D.Lgs 127/2015; (provvedimento n. 89757/2018, § 6)
Altre autofatture	Sì, ma mancano le istruzioni operative	<ul style="list-style-type: none"> la casistica (ad esempio acquisti da agricoltori in regime di esonero, autofatture per omaggi, passaggi interni, estrazione dai depositi Iva, etc.) non è stata disciplinata dal provvedimento del 30 aprile 2018 ma sarà oggetto di prossimi provvedimenti e/o chiarimenti
<p>(1) Verso i privati consumatori è obbligatorio (salvo rinuncia dell'interessato) consegnare anche copia (analogica o elettronica) della fattura che sarà disponibile anche in un'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>(2) Per le fatture attive emesse verso i non residenti sarà possibile evitare lo spesometro transfrontaliero trasmettendo la fattura al SdI indicando "XXXXXXX" come codice destinatario del cliente (e fermo restando la consegna della copia analogica al cliente anche ai fini dell'espletamento dei vari adempimenti, ad esempio, all'esportazione); l'adempimento mensile rimarrà comunque ineludibile per le fatture passive non elettroniche.</p>		

REGISTRAZIONE DEL CANALE DI RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Un aspetto molto importante legato alla gestione dei nuovi obblighi di fatturazione elettronica estesi anche al settore privato è la registrazione del domicilio elettronico ("CodiceDestinatario" o "PecDestinatario") in cui il cessionario/committente sceglie di ricevere le fatture emesse dai propri fornitori. A tal riguardo l'Agenzia delle entrate offre la possibilità di registrare detto domicilio attraverso l'apposita funzione presente nell'area web "Fatture e Corrispettivi" (accessibile attraverso le credenziali Fisconline/Entratel, CNS o SPID). Detto domicilio, abbinato alla propria partita Iva, verrà utilizzato come prioritario dal Sistema di Interscambio (SdI) ai fini del recapito della fattura. Tale registrazione (che può anche formare oggetto di modifiche successive) pur non essendo obbligatoria è molto importante poiché consentirà al destinatario di ricevere le fatture in detto recapito a prescindere dalle informazioni e scelte (giuste, sbagliate o successivamente modificate) indicate al fornitore e/o da questi inserite in FE. Tale funzione consente quindi al cessionario/committente di non dover rincorrere comunicazioni a tutti i propri fornitori nel caso di eventuale cambiamento del recapito (nuovo codice destinatario o nuova pec).

Figura 1 – Registrazione dell'indirizzo prioritario di recapito (1/2)

The screenshot displays the 'Portale "Fatture e Corrispettivi" Agenzia delle entrate'. The main heading is 'REGISTRAZIONE RECAPITO PRIORITARIO'. On the left, under 'Servizi disponibili', there are four service cards: 'Fatturazione elettronica', 'Corrispettivi', 'Dati Fatture e Comunicazioni IVA', and 'Consultazione'. The 'Fatturazione elettronica' card contains a red-bordered box around the link 'Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche'. A red arrow points from this link to the right. The 'Corrispettivi' card has a 'vai a Corrispettivi' link. On the right side, there are three informational panels: 'Conservazione dati fatture', 'Profilo Corrispettivi', and 'Generazione QR Code partita IVA'. The 'Conservazione dati fatture' panel shows 'Non hai aderito al servizio di conservazione'. The 'Profilo Corrispettivi' panel shows 'Non hai esercitato l'opzione Corrispettivi' and 'Nessun ruolo'. The 'Generazione QR Code partita IVA' panel shows links for 'QR Code in formato PDF' and 'QR Code in formato immagine'.

Figura 2 – Registrazione dell'indirizzo prioritario di recapito (2/2)

Portale "Fatture e Corrispettivi" Agenzia delle entrate

Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche

Il dati registrati saranno presenti, insieme alle informazioni anagrafiche, all'interno del QRCode.

Registra l'indirizzo telematico dove ricevere tutte le tue fatture elettroniche

In questa pagina puoi registrare l'indirizzo telematico dove il SdI riceverà tutte le fatture elettroniche trasmesse dai tuoi fornitori. Puoi variare o cancellare in qualsiasi momento l'indirizzo telematico registrato.

PIVA: XXXXXX

Codice Destinatario: _____

PEC: _____

Conferma PEC: _____

CF: XXXXX

← Inserire canale preferito

La registrazione dell'indirizzo scelto può essere effettuata direttamente dal contribuente se dotato delle citate credenziali per accesso all'area autenticata "Fatture e Corrispettivi" e seguendo le indicazioni di Figura 1 e 2.

Previa sottoscrizione di apposita delega diretta (vedi Figura 3), il servizio di registrazione può essere effettuato da un intermediario purché "qualificato" ai sensi dell'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998 (commercialista, consulente del lavoro, etc). I clienti che affidano la tenuta della contabilità allo studio sono pregati di prendere contatto con lo studio per la sottoscrizione di detta delega nonché delle altre opzioni che consentiranno di consultare, acquisire e gestire attraverso l'area autenticata "Fatture e Corrispettivi" le funzioni legate alla gestione della fatturazione elettronica.

Figura 3 – Delega diretta al commercialista (modello allegato al provvedimento Agenzia delle entrate 13 giugno 2018)

Per delegare la registrazione dell'indirizzo telematico scegliere l'opzione 4 (oppure la 2 che assorbe anche la 3 e la 4). Per la possibilità di attivare anche la conservazione con l'Agenzia delle entrate aggiungere l'opzione 5-

----- omissis -----

Per i seguenti servizi:

1.	<input type="checkbox"/> Cassetto fiscale delegato	Durata 4 anni
2.	<input type="checkbox"/> Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici	
3.	<input type="checkbox"/> Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA	
4.	<input type="checkbox"/> Registrazione dell'indirizzo telematico	Fino al <input style="width: 100px;" type="text"/>
5.	<input type="checkbox"/> Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche	Massimo 4 anni
6.	<input type="checkbox"/> Accreditalimento e censimento dispositivi	

ATTENZIONE: Le richieste di revoca avranno effetto entro il 10° giorno lavorativo dalla presentazione del modello I servizi 1. 2. 3. e 4. sono delegabili esclusivamente agli intermediari (art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998)

----- omissis -----

A differenza di altri servizi attinenti la fatturazione elettronica (ad esempio la trasmissione) tale servizio non può essere delegato invece ad altri intermediari come ad esempio le *software house*.

PRIME FATTURE ELETTRONICHE 2018, CHE FARE?

Cosa devo fare delle fatture elettroniche emesse e ricevute negli ultimi mesi (da luglio) tramite il Sistema di Interscambio (SdI)? Come mi comporto con le FE obbligatorie nei carburanti e subappalti nella filiera dei lavori pubblici, per intenderci, e per quelle che eventualmente ho emesso (lato attivo) o ricevuto (lato passivo) per adozione in via facoltativa della modalità XML/SdI? Come funziona: le posso stampare e conservare su carta o le devo conservare in modo sostitutivo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014? E devo adottare numerazioni e registri sezionali come mi è sempre stato suggerito per le fatture elettroniche emesse verso la P.A. o posso adottare quelli ordinari? Questi alcuni dei quesiti che coinvolgono gli operatori in queste settimane. Proviamo a fare il punto premettendo che l’Agenzia delle entrate non ha ancora fornito tutti i chiarimenti che sarebbero stati invece necessari e opportuni.

La circolare n. 13/E/2018

La prima questione (e cioè quella se la fattura che passa per il SdI possa essere stampata e conservata in modo analogico) è sostanzialmente quella posta anche nel quesito di cui al § 3.1 della circolare dell’Agenzia delle entrate n.13/E dello scorso 2 luglio a cui però l’Agenzia, di fatto, non ha risposto spostando bensì la formulazione della risposta sulla registrazione ex articoli 23 e 25, D.P.R. 633/1972. A tal riguardo la circolare precisa, infatti, che le novità in materia di fatturazione elettronica introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 non hanno inciso su detti obblighi di annotazione per i quali *“restano dunque valide non solo tali disposizioni, ma anche le delucidazioni fornite in passato sulle stesse tramite molteplici documenti di prassi”*.

Numerazione sezionale o anche semplicemente registri ordinari?

Il richiamo alla vecchia prassi alimenterebbe, per certi versi, i dubbi se, in presenza di alcune fatture elettroniche, per evitare di dover conservare anche le altre (quelle cartacee) in modo sostitutivo, sia ancora necessario adottare numerazioni e annotazioni sezionali delle fatture elettroniche come spiegato in passato dalla prassi (circolare n. 36/E/2006, § 5.3; risoluzione n. 161/E/2007; risoluzione n. 267/E/2007). Ciò premesso pare, tuttavia, che tale accorgimento non sia più necessario considerato il diverso tenore del nuovo decreto sulla conservazione sostitutiva (D.M. 17 giugno 2014) che, a differenza del precedente (D.M. 23 gennaio 2004 e circolare n. 45/E/2005), non richiede espressamente l’obbligo di operare, per periodo d’imposta, la medesima modalità di conservazione per tutti i documenti rientranti nella medesima categoria. Va da sé che l’adozione di sezionali è comunque sicuramente possibile e, dal punto di vista prudenziale, consigliabile.

Basta la stampa o serve la conservazione a norma?

In merito a quest’altra questione si ritiene che, fino a fine 2018, l’obbligo o meno di conservare a norma le fatture elettroniche dipenda dalla natura obbligatoria o facoltativa dell’emissione della fattura stessa. Dal 1° luglio, com’è noto, l’obbligo di emissione della fattura elettronica decorre in via anticipata per

subappalti e le subforniture nella filiera degli appalti pubblici nonché per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione tranne quelle effettuate presso impianti di distribuzione stradale (articolo 1, comma 917, L. 205/2017). Al di fuori di questi casi dovrebbero potersi ritenere ancora valide le precisazioni fornite con la circolare n. 18/E/2014 secondo le quali:

(i) il ricorso alla FE è subordinato all'accettazione (ancorché non sia necessario un accordo formale) da parte del destinatario (articolo 21, comma 1, D.P.R. 633/1972);

(ii) non vi sono vincoli di simmetria (fra fornitore e cliente) e la materializzazione, su carta, con conservazione analogica (cartacea) rappresenta un comportamento concludente del destinatario circa la sua intenzione di non accettare la fattura come elettronica (§ 1.5);

(iii) anche se il destinatario non accetta tale processo, la fattura rimane tuttavia elettronica in capo all'emittente, con conseguente obbligo di conservazione sostitutiva da parte di quest'ultimo (§ 1.1).

Non sembra vi debbano essere dubbi, invece, circa il fatto che le fatture emesse per obbligo normativo (ad esempio subappalti nella filiera dei lavori pubblici dal 1° luglio 2018) debbano essere conservate in modo sostitutivo a norma, tanto dal fornitore quanto dal cessionario/committente soggetto passivo in forza dell'articolo 29, comma 3 – secondo periodo – del D.P.R. 633/1972. Anche in considerazione del fatto che in tal caso il cessionario/committente non può esimersi dal "pretendere" la fattura elettronica (pena l'obbligo di attivare l'autofattura denuncia ex § 6 del provvedimento), si ritiene che detta fattura debba essere conservata a norma anche dal destinatario (l'appaltatore), tanto più che, dal 1° luglio, l'Italia è stata autorizzata (Decisione UE 2018/593), non solo a imporre l'obbligo della fattura elettronica ma, anche, a disporre che l'uso delle fatture elettroniche non sia subordinato all'accordo con il destinatario.

Ciò detto non sempre è comunque facile distinguere quando la fattura è stata emessa elettronica per obbligo oppure per scelta dell'emittente (si veda la tavola a seguire).

Il caso	Obbligo conservazione a norma
Fattura verso la P.A.	Sì
Fattura subappalti/subforniture filiera appalti pubblici	Sì, per quelle emesse dal 1° luglio 2018
Forniture carburanti (diesel e benzina) per autotrazione - all'ingrosso (dalla compagnia al benzinaiolo; dal consorzio al cliente per la cisterna aziendale, etc.)	Sì, per quelle emesse dal 1° luglio 2018
Forniture carburanti fatta dal benzinaiolo alla pompa	No per quelle emesse fino al 31 dicembre 2018 (*); Sì dal 1° gennaio 2019
Forniture carburanti con il sistema del "netting"	Non è mai stato chiaro se le fatture (di fatto) già emesse in XML dalle compagnie con il sistema del "netting" siano in regime di obbligo o di facoltà (tale dubbio risulta tanto più avvalorato dalla proroga al 1° gennaio 2019 della decorrenza dell'obbligo della FE per le cessioni effettuate "presso gli impianti di distribuzione stradale").
Fatture emesse in via elettronica per scelta (fino al 31 dicembre 2018)	Sì per l'emittente No per il destinatario
(*) Paradossalmente la proroga della disciplina della scheda carburanti operata con il Decreto Dignità fino al 31 dicembre 2018 vieterebbe al benzinaiolo di emettere fattura tranne in casi particolari (ad esempio verso gli autotrasportatori oppure nel caso di fatturazione differita emessa a fronte di buoni/ddd o con scontrini del <i>self service</i>). Va da sé che detto paradosso contraddice lo spirito di avvio del processo di fatturazione elettronica.	

Termini per la conservazione sostitutiva a norma

Si ricorda, infine, che la conservazione sostitutiva a norma va effettuata entro il termine di 3 mesi dalla scadenza della dichiarazione dei redditi (D.M. 17 giugno 2014 e risoluzione n. 46/E/2017). Per le fatture del 2018 (considerato che la scadenza della dichiarazione dei redditi 2018 sarà – salvo modifiche – il 31 ottobre 2019) la conservazione dovrà essere conclusa entro il 31 gennaio 2020. Si evidenzia anche la possibilità di effettuare la conservazione sostitutiva a norma delle fatture XML transitate per il SdI sfruttando (previa attivazione) il servizio gratuito dell’Agenzia delle entrate.

IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE GRATUITA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le fatture elettroniche XML emesse dal 1° gennaio 2019 saranno sicuramente soggette all'obbligo di conservazione a norma, tanto per l'emittente quanto per il cessionario/committente che le riceve attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Analoghe considerazioni valgono, in via anticipata, per quelle obbligatoriamente emesse in formalità elettronica dal 1° luglio 2018 nei seguenti casi:

*"a) cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come **carburanti per motori** a eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019;*

*b) prestazioni rese da soggetti **subappaltatori e subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'Amministrazione pubblica".*

Ciò premesso, ferma restando la possibilità di ricorrere a soluzioni di mercato, si evidenzia che l'Agenzia delle entrate offre la possibilità di attivare un servizio gratuito che permette la **conservazione per 15 anni** delle fatture XML che transitano attraverso il SdI. Per attivare tale servizio è necessario concludere l'apposito accordo di servizio con l'Agenzia delle entrate (accordo che dura 3 anni ed è rinnovabile) attraverso l'area autenticata "Fatture e Corrispettivi".

Come specificato nel manuale del servizio di conservazione (nuova versione disponibile dal 2 luglio 2018 e scaricabile in detta sezione assieme al citato accordo):

- la conservazione delle fatture elettroniche (sia attive sia passive) che transitano per il SdI avverrà in modalità **implicita e automatica** (a prescindere che la fattura sia elettronica per obbligo o per scelta)⁴;
- per quanto transitato ante attivazione è comunque possibile fruire del servizio con modalità manuale (*upload*) ricordando di rispettare i termini di normativa (vedi Figura 3).

La normativa prevede che il processo di conservazione debba avvenire (concludersi) **entro 3 mesi dalla scadenza della dichiarazione dei redditi** relativa all'anno d'imposta della fattura (D.M. 17 giugno 2014 e risoluzione n. 46/E/2017). In sostanza, per le fatture elettroniche del 2018, c'è tempo fino al 31 gennaio 2020 (3 mesi dalla dichiarazione redditi del 2018 in scadenza – salvo modifiche – il 31 ottobre 2019).

Chi è già abilitato con il fisco telematico (Entratel o Fisconline) oppure è dotato di credenziali CNS o Spid, può attivare l'accordo di servizio con pochi semplici passaggi. Bastano pochi *click*, un'unica volta (vedi Figure da 1 a 3).

L'attivazione è comunque possibile anche attraverso un intermediario, previa delega diretta conforme al modello contenuto nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018 (vedi Figura 4).

Si evidenzia che il servizio di conservazione dell'Agenzia delle entrate riguarda solo le fatture in formato XML transitate per il SdI (non accetta eventuali altri *format* quali, pdf, jpg, txt). Per le altre in formato analogico (ad esempio quelle da/per l'estero) non esistono obblighi di conservazione sostitutiva.

⁴ Si evidenzia peraltro che, come precisato nella circolare n. 13/E/2018, una volta attivato l'accordo di servizio vanno in conservazione automatica anche le fatture elettroniche verso la P.A. che passano per il SdI. Si pensi, ad esempio, ai molti casi delle fatture del GSE che, fino a oggi, i contribuenti si sono dovuti gestire con soluzioni di mercato a pagamento.

Appare utile evidenziare, infine, come **non risultano esservi motivi per rinunciare all’opportunità di attivare il servizio gratuito dell’Agenzia delle entrate** anche laddove si scelga di fruire comunque delle soluzioni (a pagamento) offerte dalle *software house* o dai gestori in *outsourcing*. Soluzioni, quelle di mercato, che spesso prevedono condizioni generali che tendono a ostacolare eventuali recessi. Fra le condizioni generali dei servizi di mercato non è raro osservare infatti clausole che, in caso di recesso, prevedono la cancellazione degli archivi entro pochi giorni (ad esempio 45) dalla cessazione del contratto (si ricordi che le fatture – civilisticamente – vanno conservate per almeno 10 anni).

Figura 1 – Accesso all’area autenticata “Fatture e Corrispettivi”






Figura 2 – Adesione all’accordo di servizio



ADESIONE ALL'ACCORDO DI SERVIZIO 2/3



ADESIONE ALL'ACCORDO DI SERVIZIO 3/3



Figura 3 – Le opzioni di servizio

OPZIONI DI SERVIZIO

The screenshot shows the 'Conservazione' section of the 'Fatturazione elettronica' portal. It includes buttons for 'Nuovo invio in conservazione', 'Nuova richiesta di esibizione', 'Monitoraggio delle richieste', and 'Revoca l'adesione al servizio di conservazione'. A callout box titled 'I servizi messi a disposizione' lists several features of the service.

Per l'eventuale upload manuale di fatture transitate per il SdI *ante* attivazione del servizio

Per l'eventuale richiesta di esibizione di fatture in conservazione. Viene chiesto di indicare la motivazione (accertamento da autorità preposte quali GdF, Agenzia delle entrate, INPS, richiesta organi di controllo contabile, richiesta per procedimenti giudiziari)

Per monitorare lo stato di avanzamento delle richieste di conservazione (automatiche *post* adesione o chieste manualmente *ante* attivazione dell'accordo)

Figura 3 – Estratto delega all'intermediario

Estratto modello delega ex provvedimento dell'Agenzia delle entrate 13 giugno 2018 per conferire all'intermediario la possibilità di attivare il servizio di conservazione sostitutiva gratuita con l'Agenzia delle entrate (vedi opzione 5)

----- omissis -----

Per i seguenti servizi:

1.	<input type="checkbox"/> Cassetto fiscale delegato	Durata 4 anni
2.	<input type="checkbox"/> Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici	
3.	<input type="checkbox"/> Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA	
4.	<input type="checkbox"/> Registrazione dell'indirizzo telematico	Fino al <input style="width: 100px;" type="text"/>
5.	<input type="checkbox"/> Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche	Massimo 4 anni
6.	<input type="checkbox"/> Accreditamento e censimento dispositivi	

ATTENZIONE: Le richieste di revoca avranno effetto entro il 10° giorno lavorativo dalla presentazione del modello
I servizi 1. 2. 3. e 4. sono delegabili esclusivamente agli intermediari (art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998)

----- omissis -----

DATA EMISSIONE, ANNOTAZIONE E DETRAZIONE

Il Decreto Fiscale collegato alla manovra fiscale (D.L. 119/2018), che dovrà essere convertito in legge prima di Natale, ha introdotto alcune misure mirate a:

1. ridimensionare (almeno in una prima fase) le problematiche sanzionatorie diversamente ravvisabili a fronte di emissione/trasmisione tardive della fattura elettronica;
2. introdurre, dal 1° luglio 2019, nuove regole per la fatturazione immediata entro 10 giorni dall'operazione;
3. risolvere la questione della detrazione della fattura arrivata nei giorni successivi al mese di effettuazione (ma prima della liquidazione di riferimento);
4. eliminare l'obbligo di protocollazione delle fatture di acquisto.

Nel dettaglio, salvo ulteriori sviluppi, tenendo altresì conto di quanto previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 (relativo alle regole tecniche di funzionamento della FE e del Sdl) nonché dei primi chiarimenti di prassi, la situazione può essere sintetizzata come segue.

Emissione fattura elettronica fino al 30 giugno 2019

Possiamo dire che **fino al 30 giugno del 2019** la trasmissione tardiva della fattura elettronica, purché effettuata entro la scadenza della propria liquidazione dell'Iva, non creerà problemi sanzionatori per omessa/tardiva fatturazione.

Provvedimento	Cosa prevede (osservazioni)
Provvedimento n. 89757/2018	<ul style="list-style-type: none"> • La fattura si considera emessa alla data risultante nel campo <data> indicato internamente al file XML anche se trasmessa successivamente (<i>non sono previsti - allo stato - scarti della fattura in caso di asimmetria fra data di emissione e data di trasmissione al Sdl</i>)
Circolare n. 13/E/2018, § 1.5	<ul style="list-style-type: none"> • Le disposizioni in termini di fatturazione elettronica non hanno derogato ai termini di emissione (<i>in punto normativo primario – articolo 21, comma 1- una fattura che rimane nel cassetto o nel pc non si considererebbe emessa fino a quando non consegnata, spedita, trasmessa o messa a disposizione della controparte</i>) • In una prima fase di applicazione le fatture inviate con un minimo ritardo tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta costituisce "violazione meramente formale" e quindi non punibile ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/1997 (<i>invero tale precisazione dovrebbe valere a prescindere alla prima fase applicativa ma, in senso restrittivo, si è invece espressa l'Agenzia delle entrate</i>)
Articolo 10, D.L. 119/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Per il primo semestre 2019 non vi saranno sanzioni se le fatture verranno "emesse" (<i>ma bisogna leggere trasmesse</i>) nella modalità elettronica entro il termine della liquidazione Iva (<i>mensile o trimestrale – come precisato nella relazione - a seconda della periodicità</i>) • Le sanzioni per l'omessa/ritardata fatturazione saranno invece applicate in misura ridotta dell'80%, se la fattura elettronica sarà emessa entro il termine della liquidazione del periodo successivo

È ancora possibile, dal 2019, emettere fatture in modalità cartacea?

Ricordiamo che verso altri operatori residenti o stabiliti, dal 2019 non è più possibile (tranne per i minimi e forfetari) emettere fattura cartacea. Come retro evidenziato fino al 30 giugno 2019 non saranno tuttavia sanzionate le fatture emesse con le modalità XML/SdI entro il termine della propria liquidazione Iva (la sanzione è invece ridotta dell'80% se vi si provvede entro la liquidazione ancora successiva). Tale previsione, giacché inserita nel comma 6 dell'articolo 1, D.Lgs. 127/2005 che si occupa dell'emissione di autofattura denuncia (TD20) nel caso di fattura cartacea, apre indirettamente uno spazio temporaneo (primo semestre 2019) entro il quale risulta di fatto possibile l'emissione cartacea a cui deve però seguire, per evitare qualsiasi sanzione, la successiva trasmissione elettronica entro il termine della propria liquidazione. Dal versante cessionario/committente tale rimedio attenua i problemi della detrazione in base al cartaceo (senza attivare la denuncia elettronica) ma purché arrivi la fattura elettronica entro la scadenza della liquidazione periodica (che potrebbe essere disallineata da quella del fornitore). Nel caso di arrivo successivo, la detrazione non sarebbe invece ammessa in mancanza del formato elettronico (in tal senso, come da recente risposta dell'Agenzia delle entrate a un *forum* del 12 novembre) così come a pieno regime (monografia "L'Agenzia Informa" di settembre 2018). Considerati i numerosi dubbi interpretativi legati alla disciplina in questione, si ritiene comunque prudente parcheggiare la detrazione della fattura cartacea in attesa dell'arrivo dell'esemplare elettronico da sollecitare, tuttavia, al più tardi entro 4 mesi dall'operazione (in modo che, in mancanza di annotazione, non scattano sicuramente gli adempimenti di supplenza cui è chiamato il cessionario/committente).

Emissione fattura elettronica dal 1° luglio 2019

Nel presupposto (dice la relazione tecnica) che la fattura elettronica si considera emessa quando trasmessa, il Legislatore (articolo 11, D.L. 119/2018, cit.) ha introdotto con effetto dal 1° luglio 2019 la fatturazione immediata a emissione (e trasmissione) entro il termine di 10 giorni dal momento di effettuazione di cui all'articolo 6, D.P.R. 633/1972. Il Legislatore ha altresì integrato l'articolo 21, D.P.R. 633/1972 introducendo la nuova lettera *g-bis*) che imporrà però di indicare in fattura anche "*la data di effettuazione della cessione o della prestazione ovvero la data di incasso se diversa dalla data fattura*" (da capire poi su quali campi dell'XML). Il nuovo obbligo non incorrerà, tuttavia, per chi emetterà (trasmetterà) la fattura nello stesso giorno di effettuazione. Rimangono fermi invece i più ampi margini di emissione della disciplina della fatturazione differita (entro il 15 del mese successivo in presenza di idonea documentazione). Tutto da scoprire però se, dopo il 30 giugno 2019, sarà ancora possibile trasmettere una fattura in data successiva a quella indicata nell'attuale campo <data> (tag 2.1.1.3), pur entro i suddetti termini (10° giorno per la fatturazione immediata o 15° giorno del mese successivo per quella differita) o se sarà invece strettamente necessario rispettare la nuova lettera *g-bis*) indicando necessariamente 2 diverse date: quella della fattura corrispondente alla trasmissione e quella/e dell'effettuazione della/e operazione/i da indicare in appositi campi di cui ci dovrà delle riposte l'Agenzia delle entrate.

Al riguardo, è stato proposto di non modificare la struttura del formato XML, lasciando dunque l'indicazione della sola data di effettuazione dell'operazione, demandando a un automatismo dello SdI il compito di verificare che l'invio della fattura avvenga nei 10 giorni successivi (ma ciò rimane, a oggi, solo una proposta non ancora attuata).

Qualche esempio

Il caso		Data emissione
1	Fatturazione immediata fino al 30 giugno 2019 Incasso corrispettivo in data 30 marzo 2019 in mancanza di documentazione per ricorrere alla fatturazione differita	Ipotesi 1 – trasmissione immediata Emissione e trasmissione fattura in data 30 marzo Ipotesi 2 – trasmissione asincrona La fattura viene datata 30 marzo ma trasmessa qualche giorno dopo; fino al 30 giugno 2019 non vi saranno sanzioni se la trasmissione avverrà, nel nostro caso, entro il 16 aprile (16 maggio per i trimestrali); in base all'attuale provvedimento del 30 aprile 2018 non è previsto che il Sdl scarti la fattura
2	Fatturazione immediata dal 1° luglio 2019 Incasso corrispettivo in data 30 luglio 2019 in mancanza di documentazione per ricorrere alla fatturazione differita	Ipotesi 1 – trasmissione immediata Emissione e trasmissione fattura in data 30 luglio (non serve indicare la data di effettuazione) Ipotesi 2 – trasmissione asincrona La fattura viene datata il giorno di trasmissione (max 9 agosto) ma riportando (da chiarire dove) anche la data di effettuazione (30 luglio 2019) (2)
3	Fatturazione differita Operazione effettuata il 30 marzo in presenza di documentazione idonea per emettere fattura differita (1)	La fattura può essere emessa al più tardi il 15 aprile e trasmessa entro la medesima data (2)

(1) Per le cessioni di beni si tratta del ddt (o documenti equipollenti). Per i servizi si tratta dell'idonea documentazione commerciale peculiare dell'attività svolta dalla quale sia possibile individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti; ad esempio: documento attestante l'incasso del corrispettivo, contratto, nota consegna lavori, lettera d'incarico, relazione professionale, purché risultino chiaramente e puntualmente i citati elementi (circolare n. 18/E/2014); è idonea anche la pre-parcella (risposta Agenzia delle entrate, *forum* 15 novembre 2018)

(2) L'Iva va comunque versata con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione

Registrazione delle fatture attive

La riscrittura dell'articolo 23 (semplificando – già con effetto dal 24 ottobre - il testo normativo previgente) prevede che nel registro vendite delle fatture (sia immediate che differite) sia effettuata entro il 15 del mese successivo al momento di effettuazione ma con riferimento al detto mese di effettuazione. Faranno eccezione le fatture "differite triangolari" (che possono essere emesse dal promotore entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione) per le quali nulla cambia.

Eliminazione protocollo acquisti

Con una modifica all'articolo 25 (registro acquisti) è stato abrogato l'obbligo di numerazione progressiva (all'arrivo) della fattura dal lato passivo (adempimento che ovviamente mal si concilia con la natura non modificabile del formato XML della FE). Fermo restando che nulla vieta di attribuire una protocollazione progressiva nel registro (così come – ma non è un obbligo – il riporto dell'ID trasmissione risultante dal Sdl). La semplificazione è già in vigore dal 24 ottobre 2018.

Registri sezionali

Rispondendo il 15 novembre 2019 a un quesito formulato in occasione di un *forum*, l'Agenzia delle entrate ha confermato che *"in linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche - obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell'articolo 39, D.P.R. 633/1972 – sia analogiche"*. È confermato pertanto quanto già indicato nella circolare speciale del mese di ottobre in cui avevamo prospettato il superamento dell'esigenza (espressa nella vecchia prassi) di adottare registri sezionali al solo fine di evitare l'obbligo di mettere in conservazione sostitutiva a norma anche le fatture cartacee in presenza di fatture elettroniche obbligatorie. Rimane ovviamente ferma la facoltà di adottare suddetti sezionali.

Detrazione e annotazione delle fatture passive arrivate prima della liquidazione

Dal 24 ottobre è altresì in vigore un'altra modifica piuttosto importante, ossia quella che riconosce (pro contribuente) la possibilità di detrazione dell'Iva *"relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente"*. La novità passa per un'integrazione apportata al D.P.R. 100/1998 che chiarisce così inequivocabilmente che il possesso (arrivo) della fattura necessario (come da circolare n. 1/E/2018) ai fini della detrazione si può perfezionare in tempo utile per la liquidazione Iva e non necessariamente entro l'ultimo giorno del mese di effettuazione dell'operazione. Anzi, ad essere più precisi un giorno prima: **l'arrivo si deve infatti perfezionare entro il 15** e non entro il 16 (e questa è una "innovazione" leggermente restrittiva rispetto a quanto – secondo parte della dottrina - era già ammissibile in base alla versione originaria del D.P.R. 100/1998). La cosa però (stranamente) non funziona quando la fattura arriva nell'anno successivo (si veda caso 6). In attesa di capire i motivi di quest'ultima particolarità, trova così positiva soluzione (in via normativa) una complessa questione peraltro recentemente portata all'attenzione della Commissione UE da ANC e Confimi Industria nel contesto della denuncia presentata lo scorso anno in merito alle novità in materia di detrazione introdotto dell'articolo 2, D.L. 50/2017.

Termine ultimo per la detrazione

È appena il caso di precisare, infine, che rimane sempre ferma la possibilità di esercitare la detrazione anche nei periodi successivi a quello di effettuazione dell'operazione o arrivo della fattura e - al più tardi - con la relativa dichiarazione annuale anche integrativa (articolo 19 e 25, D.P.R. 663/1972 come reinterpretati dalla circolare n. 1/E/2018). Si ricorda, al riguardo, che i termini di annotazione della fattura passiva non sono fissi ma sono ancorati alla scadenza della liquidazione periodica (o dichiarazione) nella quale si esercita il diritto alla detrazione.

Qualche esempio

Il caso		Esigibilità e versamento Iva fornitore	Detrazione cessionario/committente
4	Fattura del 31 ottobre	Ottobre (versamento Iva entro il 16 novembre)	La detrazione è ammessa in ottobre, purché la fattura sia ricevuta e annotata entro il 15 novembre La detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione annuale Iva
5	Fattura differita del 15 novembre relativa a operazioni di ottobre	Come sopra	Come sopra
6	Fattura relativa a operazioni dell'anno "n", ad esempio dicembre (data fattura 31/12/n)	Dicembre anno "n" (versamento entro il 16/01/n+1 oppure, per i trimestrali, 16/03/n+1)	Anno "n" (dicembre o dichiarazione annuale) se la fattura risulta recapitata entro il 31/12; nell'anno n+1 (a partire dal mese di arrivo) se il recapito risulta successivo al 31/12/n

AGGIORNAMENTO ANAGRAFICHE CLIENTI: OBBLIGO O OPPORTUNITÀ?

Uno dei problemi che qualsiasi fornitore deve affrontare riguarda la necessità o meno di dover aggiornare le anagrafiche dei propri clienti con il "codice destinatario" o con la "pec destinatario" **ossia con l'indirizzo telematico presso il quale il Sistema di Interscambio (Sdi) deve effettuare** il recapito "rituale" delle fatture elettroniche.

Modalità di recapito (dal Sdi al destinatario)

Ricevuta la fattura dal trasmittente, lo Sdi effettua una serie di controlli. Se la fattura supera detti controlli e non viene scartata (in tal caso entro 5 gg viene recapitata una "ricevuta di scarto") lo Sdi recapita al destinatario seguendo in sequenza le seguenti regole:

1. se il cessionario/committente ha registrato (attraverso l'apposita funzione presente nell'area autenticata fatture e corrispettivi) l'indirizzo telematico al quale desidera ricevere le fatture elettroniche, provvede in via prioritaria al recapito a tale indirizzo;
2. se l'elemento informativo del *file* fattura "CodiceDestinatario" contiene un valore corrispondente a un canale di trasmissione attivo, inoltra il file fattura al canale individuato;
3. se l'elemento informativo del *file* fattura "CodiceDestinatario" contiene il valore "000000" ed è valorizzato l'elemento informativo "PECDestinatario", lo Sdi inoltra il file alla casella di posta elettronica certificata individuata;
4. se l'elemento informativo del file fattura CodiceDestinatario contiene il valore "000000" e l'elemento informativo "PECDestinatario" non è valorizzato, lo Sdi mette a disposizione il *file* fattura nell'area autenticata dei servizi telematici del cessionario/committente.

Il codice convenzionale "000000"

Si evidenzia che (dal punto di vista informatico) la presenza di un codice destinatario valido (a 7 caratteri) è sempre obbligatoria (eventualmente anche con il valore convenzionale "000000"), pena lo scarto della fattura trasmessa.

Il codice convenzionale "000000" va utilizzato per definizione per le fatture:

- verso i consumatori finali (che non hanno partita Iva ma codice fiscale);
- verso minimi, forfetari e agricoltori in regime di esonero (nulla vieta tuttavia che costoro si dotino di un codice destinatario e/o di una pec);
- per le quali il cessionario/committente non lo abbia comunicato al fornitore.

Ciò premesso si pone il problema di capire quali siano le conseguenze di un eventuale aggiornamento a "000000" di tutte le anagrafiche dei clienti residenti. Appare evidente come, nel caso in cui il cliente operatore Iva registri il proprio indirizzo telematico nell'apposita area telematica (caso 1), l'aggiornamento dell'anagrafica risulti superflua ai fini del recapito. Se consideriamo che le partite Iva in Italia sono circa 6 milioni, è però tutt'altro che pacifico che ciò avvenga (quanto meno nel breve periodo) in via massiva.

Cosa succede quando il Sdl non individua il canale di recapito?

Quando lo Sdl non riesce a individuare (pedissequamente secondo la sequenza retro indicata) un canale di recapito, rende disponibile la fattura nell'area riservata del cessionario/committente e invia al soggetto trasmittente (fornitore) una ricevuta di impossibilità di recapito (MC) con la quale comunica di aver messo a disposizione la fattura nell'area autenticata dei servizi telematici del cessionario/committente. Analoga situazione si verifica nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili allo Sdl (ad esempio pec piena o canale comunque non ricevibile), la trasmissione al soggetto ricevente non fosse possibile.

Tolto il caso del consumatore finale (per il quale ricordiamo la fattura va consegnata anche in copia cartacea comunicando contestualmente che l'originale elettronico è a sua disposizione nella sua area riservata del "cassetto fiscale"), nel caso di ricezione della notifica di impossibilità di recapito (MC) il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 (§ 3) prevede l'onere per il fornitore di comunicare tempestivamente al cliente – per vie diverse dallo Sdl – che l'originale della sua fattura è a sua disposizione nell'area autenticata fatture e corrispettivi sul portale dell'Agenzia delle entrate. Il provvedimento precisa che "tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica".

Qualche suggerimento

Al fine di ridurre al minimo detti oneri comunicativi "supplementari" (quelli conseguenti alla notifica di impossibilità di recapito) si suggeriscono alle aziende 2 cose:

- 1) al fine di aggiornare le anagrafiche dei clienti storici, l'invio di una richiesta ai soggetti passivi residenti (esclusi quindi i privati) di una circolare per la raccolta del recapito elettronico FE (vedi *fac simile* a seguire);
- 2) di inserire nella modulistica contrattuale e/o raccolta dei nuovi ordini (in particolare per i nuovi clienti soggetti passivi residenti) anche la richiesta del "codice destinatario" o "pec destinatario" con l'avvertenza che nel caso di mancata comunicazione di uno dei due codici la fattura sarà recapitata dallo Sdl in originale nell'area autenticata fatture e corrispettivi gestita dall'Agenzia delle entrate (salva l'ipotesi di registrazione di uno di detti recapiti nell'apposita funzione presente nella citata area del destinatario) e l'evidenza che, nel caso di fattura recapitata in originale nella suddetta area, la fattura si considererà ricevuta ai soli fini fiscali (ad esempio per la detrazione) alla data di "presa visione" (da parte del cliente).

Si noti, in merito al *fac simile* per l'aggiornamento delle anagrafiche, che la formulazione è mirata anche ad individuare quali clienti hanno già effettuato la registrazione del proprio recapito presso il servizio nel portale dell'Agenzia delle entrate nel qual caso diventa superfluo dedicare tempo all'aggiornamento dell'anagrafica (ciò a condizione ovviamente che il programma di produzione della fattura XML sia in grado di interpretare implicitamente con il codice convenzionale "000000" il codice destinatario). Si evidenzia altresì che tale raccolta informativa potrebbe essere non così significativa se la soluzione *software* utilizzata per la fatturazione elettronica è in grado – nel caso di notifica di impossibilità di recapito - di inviare automaticamente al cliente (ad esempio via *e-mail*) apposito messaggio e copia della fattura.

FAC SIMILE RICHIESTA CODICE DESTINATARIO O CODICE PEC CLIENTE

Dati fornitore

.....

Data

Oggetto: aggiornamento anagrafiche per fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019

Gentile cliente,

com'è noto il D.Lgs. 127/2015 impone a decorrere dal 1° gennaio 2019 l'obbligo di emettere fatture esclusivamente in modalità elettronica (secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018) verso i clienti residenti o alle stabili organizzazioni in Italia dei soggetti esteri. Tale modalità non è, invece, obbligatoria verso i clienti esteri. La modalità elettronica non è obbligatoria nemmeno verso i soggetti esteri identificati (identificazione diretta o rappresentante fiscale) nel qual caso la modalità è facoltativa previo accordo (in tal caso di prega di compilare i dati del recapito elettronico FE).

Al fine di provvedere all'eventuale aggiornamento delle nostre anagrafiche **vi chiediamo pertanto di comunicarci il vostro recapito elettronico** ("CodiceDestinatario" o "PecDestinatario") in cui desiderate ricevere la fattura elettronica con l'avvertenza che in caso di mancata risposta provvederemo a trasmettere le nostre fatture con il codice destinatario convenzionale "0000000". Si evidenzia al riguardo che (come da provvedimento citato) il sistema di interscambio (SdI) dell'Agenzia delle entrate provvederà a recapitare in originale la nostra fattura sulla vostra area autenticata Fattura e Corrispettivi gestita dall'Agenzia delle entrate, salva l'ipotesi di vostra preventiva registrazione del vostro recapito prescelto nell'apposita funzione di detta vostra area (comportamento consigliato). Si evidenzia altresì che nel caso di fattura recapitata in originale nella suddetta area, la stessa si considererà ricevuta ai soli fini fiscali (ad esempio per la detrazione) solamente alla data di vostra "presa visione" in suddetta area. La fattura si considera invece ricevuta al momento della consegna da parte dello SdI nel caso di recapito rituale nel vostro recapito elettronico.

Ringraziando per la collaborazione, si chiede di restituire il presente modulo compilato al nostro indirizzo e-mail: _____@_____

Timbro e Firma fornitore

******* DATI CESSIONARIO/COMMITTENTE SOGGETTO PASSIVO *******

Denominazione/Cognome e Nome _____

P. Iva _____

Indirizzo: _____

E-mail: _____

Recapito elettronico FE Codice destinatario _____ (codice a 7 caratteri)

oppure

 Posta elettronica certificata (pec) _____@_____

Segnaliamo altresì che: abbiamo già provveduto a registrare suddetto recapito nella nostra area autenticata del portale dell'Agenzia delle entrate; provvederemo quanto prima alla suddetta registrazione.

Timbro e Firma cliente

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

STUDIO SOCCI - ROSSI